



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Egregio Presidente
DE FIORE

OGGETTO : Accesso a dati giudiziari

In merito alla problematica insorta per l'accesso ai dati giudiziari che secondo la locale Camera Penale dovrebbe avvenire sulla base degli artt. 30 Cod.Privacy e 4 del provvedimento di autorizzazione n. 4 del 19/06/08 del Garante, Le rappresentiamo quanto segue.

L'attuale normativa processual penalistica prevede esclusivamente che possano accedere ai dati giudiziari (accesso inteso in senso lato, come acquisizione di informazioni sullo stato del procedimento penale, visione di atti ed estrazione copia) soltanto le parti sostanziali, il difensore, il sostituto processuale ed ex art. 141 cpp il procuratore speciale della parte sostanziale. A tal fine l'art. 102 cpp prevede che in caso di impedimento il difensore possa nominare un sostituto, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore (inclusi quelli di carattere deontologico).

A seguito di approfondimento e consultazione, sia pure telefonica, dell'ufficio del Garante si è chiarito che la suddetta norma non risulta essere stata modificata ovvero "compressa" dalla normativa sulla privacy e né tanto meno dal codice di autoregolamentazione che gli avvocati si sono dati sul trattamento dei dati personali, codice approvato dall'Autorità Garante della Privacy con provvedimento n. 60 del 6 novembre 2008. Ugualmente nemmeno il provvedimento di autorizzazione generale del Garante n.4 del giugno 2008, inerente il trattamento dei "dati sensibili" ha efficacia abrogativa della normativa processual penalistica, in quanto trattasi di ambiti diversi, l'uno attinente ai rapporti tra il libero professionista ed il suo cliente, l'altro attinente al rapporto tra gli aventi titolo (come summenzionati) e gli uffici giudiziari penali; rapporto quest'ultimo disciplinato interamente dal codice di procedura penale sussistendo una riserva di legge in tema di accesso ai dati giudiziari, ovvero dati relativi alle iscrizioni sul casellario, sanzioni amministrative da reato, qualità di indagato e di imputato, ex art. 4 I co. Lett. E) Codice privacy. In materia vi è dunque una vera e propria RISERVA DI LEGGE a favore della normativa del codice di procedura penale, come si rileva pure dalle disposizioni del Codice della Privacy ex art. 7 e 8 II co lett g) da cui si evince l'esistenza del principio della indisponibilità dei dati giudiziari da parte dell'interessato e conseguente trattamento degli stessi dati.

La ratio dell'art. 102 cpp e di tutte le altre disposizioni processual penalistiche che riconducono facoltà e diritti alla figura del difensore, risiede nell'esigenza per l'ordinamento giuridico di garantire alle parti sostanziali nel processo penale il diritto alla difesa tecnica, il diritto cioè ad una effettiva collaborazione di natura tecnica qualificata, di carattere forense; pertanto non rilevano solo esigenze di riservatezza. Una eventuale interpretazione estensiva dell'accesso ai dati giudiziari anche verso soggetti non investiti (in quanto non nominati) o che non possano legittimamente rivestire la qualifica di sostituto processuale (dovendo quanto meno essere praticanti abilitati), ebbene una interpretazione "estensiva" violerebbe di fatto la stessa disposizione normativa dell'art. 102 cpp, finendo per consentire la perversa prassi per la quale al soggetto mero praticante non abilitato (che per questo non può rivestire le funzioni del sostituto processuale nemmeno per i reati cd. minori) sarebbe permesso molto più di quanto il codice di procedura penale conceda allo stesso abilitato nominato sostituto. E' evidente a qualsiasi operatore nel campo del diritto che una interpretazione applicativa dell'impianto normativo in questi termini provocherebbe soltanto una inaccettabile disarmonia del sistema. Il mero praticante non abilitato è certamente tagliato fuori dall'accesso ai dati giudiziari, ma la scelta legislativa è spiegata dal fatto che la sola laurea in giurisprudenza ed un'esperienza forense agli inizi non danno quelle garanzie di preparazione forense minima necessaria che si realizzano solo dopo un tempo congruo con l'abilitazione; per questa ragione egli non può rivestire la qualifica di sostituto processuale per nessun tipo di reato. Quindi solo il praticante abilitato può esercitare l'attività professionale sia come difensore che come sostituto ex art. 7 lett. B 1479/99, sia pure limitatamente a reati previsti dall'art. 550 cpp. Orbene, la delega fatta invocando un provvedimento del Garante, il cui ambito è limitato ai rapporti difensore - cliente in relazione tra l'altro ai dati sensibili (che sono quelli di cui alla lettera d) dell'art. 4 Codice Privacy), si risolverebbe in una delega semplice, strumento che nel sistema processuale penale non consente l'accesso in senso lato ai dati giudiziari, ma solo una facoltà di accesso ai dati personali non giudiziari, come quelli relativi ai procedimenti per gratuito patrocinio. E difatti questo ufficio già prevede con la semplice delega l'accesso ai dati personali relativi a procedure di liquidazione per gratuito patrocinio e ex art. 116 e 117 Tusc. Ugualmente con lo strumento della semplice delega è possibile la mera attività materiale, consistente nel deposito atti e ricezione di copie. In conclusione quando il codice di procedura penale ha previsto lo strumento della delega semplice lo ha fatto espressamente (e non implicitamente) utilizzando termini come "incaricato", "chiunque", ecc., come ad es. nell'art. 582 cpp per il deposito di atto di impugnazione. Ubi lex voluit dixit!

In conclusione senza il corretto titolo di accesso ai dati giudiziari richiesto dal codice di procedura penale non può trovare accoglimento l'istanza di accesso ai dati giudiziari, salvo nominare un sostituto processuale in caso di impedimento a recarsi presso l'ufficio giudiziario.

Vogliamo inoltre evidenziare che la precedente prassi di questo ufficio giudiziario che consentiva l'accesso ai dati giudiziari sulla base di una semplice delega non è seguita presso altre sedi giudiziarie. E' maturata pertanto la convinzione che il ripristino della corretta applicazione norme senza prassi "buoniste" contra legem valga a difendere le ragioni di chi ha veramente diritto per legge. Avendo perciò acquisito la consapevolezza della corretta applicazione normativa non riteniamo sia nei nostri poteri stabilire di disapplicare la normativa che avremmo l'obbligo di osservare e far osservare.

Roma li 20/02/09

I Direttori di Cancelleria